

ATTO N. DD 4514

DEL 11/08/2025

Rep. di struttura DD-TA0 N. 335

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE**

OGGETTO: Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del l'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto denominato "Modifica sostanziale per l'introduzione di un ulteriore impianto di produzione di conglomerati bituminosi"
Comune: Druento (TO)
Proponente: CAVE DRUENTO s.r.l.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 30/05/2025 la Società CAVE DRUENTO s.r.l. (di seguito denominata proponente) con sede legale in Torino – C. so Einaudi n. 20 e Partita IVA n. 01394100018 - ha presentato, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativamente al progetto denominato "*Modifica sostanziale per l'introduzione di un ulteriore impianto di produzione di conglomerati bituminosi*" da realizzarsi in Comune di Druento (TO).

Il progetto rientra nella categoria progettuale n. 7. z.b) dell'allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.....*".

Per il medesimo progetto il proponente ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.lgs. 152/2006.

Con nota prot. n. 103250 del 12/06/2025, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 30 giorni dalla data di avvio del procedimento e su di esso non sono pervenute osservazioni.

In ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa le istruttorie tecniche relative ai procedimenti di verifica di VIA e di rilascio dell'Autorizzazione Unica sono state integrate in un'unica data

di Conferenza dei Servizi svoltasi in data 08/07/2025; tale conferenza è stata indetta con nota prot. n. 106944 del 19/06/2025 secondo le modalità ed ai sensi della L. 241/90 da parte della competente Direzione rifiuti, bonifiche e sicurezza siti produttivi.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.

Dato atto che:

La Società proponente opera in comune di Druento in Strada della Barra snc dove esercita come attività prevalente l'estrazione, l'escavazione e il relativo commercio di ghiaia, sabbia e affini, nonché la fabbricazione e il relativo commercio di conglomerati bituminosi, la produzione di calcestruzzo pronto per l'uso e di prefabbricati in genere per l'edilizia.

L'area è divisa in due porzioni separate da Strada della Barra stessa una delle quali, oggetto della presente istruttoria, è anche dedicata all'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi. Tale area è censita al foglio 25 (mappali 26, 27, 28, 31, 380p, 279, 292, 309, 290) e al foglio 15 (mappali 107, 109, 105, 103) per una superficie catastale totale di circa 23.850 mq.

L'azienda è in possesso dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 rilasciata con D.D. n. 40-793/2020 del 03/03/2020 e s.m.i. che comprende, oltre l'autorizzazione alla gestione rifiuti, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (produzione di conglomerati bituminosi, produzione di conglomerati cementizi, emissioni in atmosfera di tipo diffuso).

Relativamente alla gestione delle acque meteoriche l'area è dotata di un sistema di raccolta e trattamento con immissione in acque superficiali così come dal "*Piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne*" per ultimo modificato con DD n. 3411 del 08/07/2021.

Nel dettaglio le tipologie di rifiuto, le attività di recupero e le quantità autorizzate sono le seguenti:

Categoria merceologica	Attività di recupero	quantità massima stoccabile (t)	quantità massima movimentabile t/a)
Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non	R5/R12	5500	160000
Terre e rocce da scavo	R5/R12	3840	125000
Conglomerato bituminoso	R5	4400	9810
Totale		13740	383100

Il progetto prevede alcune modifiche sostanziali correlate all'incremento delle attività con conseguenti nuovi investimenti in attrezzature e impianti tecnologici. In estrema sintesi si prevede di :

- installare di un secondo impianto per la produzione di conglomerato bituminoso (platea di fondazione di dimensioni in pianta di 800 mq);
- realizzare di un impianto fotovoltaico sopra la copertura del nuovo capannone;

- sostituire le tre cisterne da 60 mc per lo stoccaggio del bitume attualmente presenti con sei nuove cisterne da 70 mc;
- realizzare un tunnel sotterraneo posto a servizio del caricamento automatico delle materie prime ed EOW destinate all'impianto di produzione del conglomerato bituminoso;
- realizzare due impianti di distribuzione del carburante (4 serbatoi interrati per Gasolio, Gasolio HVO e Ad-Blue) necessari all'esercizio delle attività, ad uso privato ed esclusivo della Società (platee di fondazione con dimensioni in pianta di ognuna di circa 100 mq);
- introdurre l'attività di recupero R12 su altre tipologie di rifiuti già autorizzati;
- inserire il codice EER 01.04.12 (limi) per lo svolgimento di attività di recupero R5 ai sensi dell'art. 184 ter "caso per caso";
- inserire un altro impianto mobile di frantumazione per potenziare le lavorazioni dei rifiuti gestiti;
- adeguare l'impianto alle norme tecniche ai sensi del D.M. 127 del 28 giugno 2024, con contestuale inserimento di nuovi codici EER (rifiuti inerti di origine minerale) ammessi per la produzione di aggregato recuperato.
- adeguare il sistema di collettamento e trattamento delle acque meteoriche.

Rilevato che:

Nel corso dell'istruttoria integrata sono pervenuti i seguenti pareri/contributi da parte dei soggetti interessati:

- nota prot. n. 112257 del 30/06/2025 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera di CmTO (scarichi);
- nota prot. n. 113078 del 01/07/2025 della Direzione Viabilità 1 di CmTo;
- nota prot. n. 117317 del 08/07/2025 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera di CmTO (acustica);
- nota prot. n. 121211 del 14/07/2025 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera di CmTO (emissioni);

In sede di prima seduta della Conferenza dei Servizi ex art. 208, svolta in data 8/07/2025, non sono state espresse posizioni di dissenso.

In particolare, si rileva che il Comune di Druento, nel cui territorio ricade l'intervento, non ha segnalato criticità in merito all'iniziativa, né ha evidenziato motivi ostativi al rilascio dei titoli abilitativi e degli atti di assenso di propria competenza.

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

Pianificazione territoriale e di settore

Non si rilevano elementi di incompatibilità con la pianificazione locale e sovraordinata.

Anche dal punto di vista dell'assetto geomorfologico e del quadro del dissesto l'area non pone limitazioni.

L'area interessata dall'intervento è limitrofa al Sito Natura 2000 IT1110079 "La Mandria", mentre l'area aziendale non coinvolta nel progetto, situata dall'altro lato di Strada della Barra e destinata al deposito e alla lavorazione delle materie prime e delle materie prime seconde, nonché alla produzione di calcestruzzo, ricade all'interno del sito stesso.

Non è stato ricevuto alcun parere dall'Ente Gestore; tuttavia, si ritiene che possa ancora considerarsi valido quanto evidenziato durante la procedura di verifica di VIA conclusa nel 2019 dall'Ente di Gestione delle

Aree Protette dei Parchi Reali, come da nota prot. n. 3926 del 07/10/2019: “...si rileva che l’ampliamento dell’impianto di lavorazioni inerti si colloca su un’area totalmente esterna al confine del Sito Natura 2000 IT1110079 e, pertanto, salvo il rispetto della normativa in materia di trattamento degli inerti, si ritiene, con ragionevole certezza, che l’attività svolta non generi rilevabili incidenze negative sulle specie e sugli habitat tutelati all’interno del sopra citato Sito Natura 2000

L’area oggetto dell’intervento rientra nelle aree di ricarica dell’acquifero profondo la cui perimetrazione è stata approvata dalla Regione Piemonte con D.D. n. 268 del 21/7/2016 “Aree di ricarica degli acquiferi profondi - attuazione del comma 4 dell’articolo 24 delle Norme del Piano di Tutela della Acque. Approvazione della metodologia utilizzata e della delimitazione a scala 1:250.000”.

In relazione al PRUBAI, approvato dal Consiglio regionale del Piemonte in data 9 maggio 2023, che fornisce indicazioni per la definizione dei criteri localizzativi degli impianti di gestione dei rifiuti, si segnala che, pur non trovando applicazione nel caso specifico, non emergono criteri escludenti.

Aspetti progettuali-ambientali

L’intero sito su cui insiste l’azienda confina con terreni ad uso agricolo, tranne che in direzione sud-est, dove confina con un’altra attività industriale (produzione di vernici per l’edilizia). Nell’intorno di 500 m dal baricentro aziendale non si rilevano aree residenziali o aree sensibili.

Nel suo complesso la documentazione presentata risulta più completa ed esaustiva rispetto a quanto dovuto per legge per una procedura di verifica di VIA (contenuti nell’allegato IV-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006); ciò, unitamente al coordinamento con la procedura per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ex art. 208, ha consentito di valutare in maniera adeguata gli aspetti generali dell’intervento proposto ed i potenziali impatti derivanti dallo stesso.

La richiesta di modifica non apporterà variazioni rispetto le quantità totali stoccabili e annuali, nonché le aree interessate dalla gestione dei rifiuti.

Le nuove attività previste dal progetto si collocano all’interno di uno stabilimento già disciplinato dalle autorizzazioni ambientali vigenti, nell’ambito delle quali sono state individuate e prescritte le condizioni operative più idonee a garantire il rispetto delle normative di settore da parte del soggetto gestore.

In linea generale si rileva come le modalità operative e gestionali che si intendono adottare, unitamente ai presidi ambientali previsti, appaiano idonei a garantire una gestione corretta, controllata e conforme dell’impianto. Tali misure sono finalizzate a prevenire e minimizzare eventuali impatti negativi significativi, assicurando la salvaguardia delle diverse matrici ambientali (aria, acqua, suolo) e la tutela dei recettori antropici potenzialmente interessati.

Permangono tuttora necessarie, in relazione alla normativa tecnica di settore ed ai titoli abilitativi coordinati, ulteriori valutazioni di natura tecnica, gestionale e amministrativa, oggetto di specifica richiesta di integrazioni avanzata con nota prot. n. da parte della competente Direzione rifiuti, bonifiche e sicurezza siti produttivi di CMTo nell’ambito del procedimento in corso per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Fase di cantiere

Non si evidenziano criticità riferite a tale fase in quanto sono previsti esclusivamente interventi di adeguamento del sito, dei macchinari, e del sistema di gestione delle acque meteoriche.

Le opere di scavo e la realizzazione del tunnel non interferiranno con lo strato saturo del sottosuolo.

Suolo e sottosuolo

Non è previsto un aumento di utilizzo del suolo, poiché le modifiche non richiedono estensioni di superficie.

La vulnerabilità intrinseca dell'acquifero è classificata, secondo il metodo GOD, come "Moderata/Bassa".

Per quanto concerne i potenziali impatti sulla tale componente, per quanto riguarda la gestione rifiuti, non si ritengono in generale questi significativi in considerazione delle tipologie di materiali trattati e delle modalità di gestione previste quali, in analogia a tali tipi di insediamento, idonea pavimentazione, idoneo sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, programmi di controllo e manutenzione ecc.

Si ritiene comunque che, vista la detenzione e l'impiego di sostanze a ricaduta ambientale, venga effettuata una verifica rispetto a quanto enunciato nella D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018 "*Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017*" con la quale, in attuazione del Piano di Tutela delle Acque, la Regione Piemonte ha approvato la documentazione tecnica che disciplina i vincoli e le misure relative alla destinazione del territorio, nonché le limitazioni e le prescrizioni da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore, relative a specifiche attività che potenzialmente possono avere un impatto negativo sulla qualità delle falde profonde.

Nelle more dell'approvazione delle varianti agli strumenti di pianificazione territoriale, le misure contenute nella citata DGR costituiscono infatti indirizzo per le autorità competenti ai fini del rilascio dei titoli abilitativi per nuovi impianti o per le modifiche di quelli esistenti.

Gestione acque meteoriche e scarichi

Verranno apportate delle modifiche all'attuale piano approvato di gestione delle acque meteoriche approvato ai sensi del regolamento regionale D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i.. Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di raccolta, convogliamento ed allontanamento ottenuto mediante un'adeguata disposizione delle pendenze delle pavimentazioni in cls e un'adeguata disposizione di canalette in PVC e in calcestruzzo, in grado di raccogliere le acque meteoriche che cadono sulle superfici costituenti l'Area D dove verranno inserite le due piattaforme dei distributori di carburante. Le acque ricadenti su tale area verranno convogliate nel nuovo impianto di trattamento.

Quanto previsto è in linea con quanto proposto per altri impianti simili al fine della prevenzione della contaminazione delle acque meteoriche e nel non creare un peggioramento dello stato qualitativo delle acque superficiali dove queste vengono immesse.

Il corpo recettore per tutte le acque di prima e seconda pioggia è il Canale del Re, già autorizzato come corpo recettore per tutte le aree (area A, area B e area C). Considerando che l'area D non rappresenta un ampliamento, ma è stata scorporata in parte dall'area B e in parte dall'area C, non varieranno le quantità massime di acque scaricate, già autorizzate dal Comune di Druento con il Verbale della Commissione Naviglio del 17/06/2021. Tale verbale contiene il parere favorevole all'incremento dello scarico nel Canale Braccio del Re, oggetto della modifica del piano di gestione delle acque meteoriche autorizzata dalla Città Metropolitana di Torino con Determinazione Dirigenziale n. 3411 del 08/07/2021.

Nell'ambito di approvazione del Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche e di dilavamento verranno nel dettaglio definite le specifiche modalità di gestione alle quali il proponente dovrà attenersi.

Il progetto non prevede scarichi di acque industriali. Vi saranno unicamente gli scarichi domestici derivanti dai servizi igienici che verranno realizzati nel nuovo capannone. Il corpo recettore sarà la pubblica fognatura.

L'approvazione del Piano di Prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne non è un titolo ricompreso nell'ambito dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006. La documentazione tecnica è stata valutata nell'ambito dell'istruttoria integrata e l'istanza dovrà essere presentata in modalità telematica allo SUAP competente per territorio che, avviata l'istruttoria di competenza provvederà a trasmetterne copia a questa Amministrazione per i successivi adempimenti.

Emissioni in atmosfera ed aspetti energetici

Gli attuali titoli abilitativi ricomprendono l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per le emissioni in atmosfera di tipo convogliato provenienti da un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi e da un impianto per la produzione di calcestruzzo, e le emissioni di tipo diffuso provenienti dall'attività di messa in riserva, movimentazione, vagliatura e frantumazione di rifiuti non pericolosi e materie prime secondarie.

Il progetto non riguarda l'impianto per la produzione di conglomerato cementizio e non apporterà modifiche gestionali o produttive relativamente ad esso.

Le emissioni in atmosfera di tipo diffuso, pur con l'introduzione di un frantoio mobile per incrementare la lavorazione dei rifiuti inerti, non subiranno variazioni significative rispetto all'attuale situazione autorizzata. Ciò grazie all'adozione di presidi tecnologici e modalità operative ritenuti idonei a contenere la diffusione di polveri.

La modifica proposta riguarda principalmente l'inserimento di un secondo impianto per la produzione di conglomerato bituminoso la cui tecnologia innovativa consentirà un maggior impiego di EoW derivate da rifiuti di conglomerato bituminoso ed un maggior risparmio energetico legato al funzionamento.

Il nuovo impianto rientra tra i progetti finanziabili dalla Transizione 5.0 per le imprese per sostenere la trasformazione digitale ed energetica, con l'adozione nel caso specifico di tecnologie e processi produttivi che minimizzano l'impatto ambientale, per il quale la Società ha presentato la domanda e la documentazione prevista per poter accedere al finanziamento

Da un punto di vista degli impatti il nuovo impianto è estremamente più performante del vecchio, migliorando quindi il quadro delle emissioni in atmosfera e migliorando le emissioni prodotte per tonnellata di conglomerato bituminoso prodotta.

Tale impianto è previsto in sostituzione di quello esistente, che sarà mantenuto esclusivamente per l'utilizzo come impianto sostitutivo durante i periodi di manutenzione o riparazione del nuovo impianto a seguito di guasti. Il vecchio impianto potrà inoltre essere utilizzato per l'esecuzione di specifiche lavorazioni in modo sporadico, al momento non quantificabile

In merito alle nuove cisterne per il bitume, nell'ambito del procedimento in corso per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, è stata avanzata la richiesta di prevedere un sistema di abbattimento ad umido, del tipo *guardia idraulica*, a presidio dei serbatoi di bitume. Tale soluzione, rispetto ad un sistema a carboni attivi, è ritenuta preferibile e fortemente raccomandata, in termini di una significativa riduzione delle emissioni odorigene.

L'utilizzo del tunnel sotterraneo posto a servizio del caricamento automatico delle materie prime ed EOW

destinate all'impianto di produzione del conglomerato bituminoso permetterà di ridurre la movimentazione sul piazzale delle materie prime ed EOW necessarie per l'alimentazione degli impianti di produzione di conglomerato bituminoso, oggi eseguita mediante attrezzature quali, per esempio, le pale mobili.

La realizzazione di baie sotto tettoia per lo stoccaggio di materie prime ed EOW e del tunnel sotterraneo dotato di nastri di alimentazione permetterà una riduzione del consumo di metano/GPL per l'alimentazione dei bruciatori a servizio dei forni di essiccazione degli aggregati, in quanto tali materiali saranno caratterizzati da un minor grado di umidità.

La realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del nuovo capannone consentirà il riscaldamento elettrico delle cisterne di stoccaggio del bitume, in sostituzione dell'attuale caldaia a fluido diatermico alimentata a gas metano o GPL, che sarà dismessa. Questo sistema di riscaldamento elettrico garantirà una maggiore efficienza energetica rispetto a quello con fluido diatermico, grazie a una distribuzione più uniforme del calore generato dalle resistenze elettriche e a una gestione ottimale della potenza durante le fasi di riscaldamento e mantenimento della temperatura

Rumore

Dalla relazione previsionale di impatto acustico redatta in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 “ *Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico* ” non si evidenziano criticità in merito.

Traffico e viabilità

Dal punto di vista logistico il sito è direttamente raggiungibile dalla Strada Provinciale 8 e, tramite Strada Cassagna e Via Assietta, è anche comodamente collegato alla Tangenziale Nord di Torino.

La Direzione Viabilità 1 della Città Metropolitana di Torino, preso atto che l'attività è ubicata in prossimità di una strada comunale, pur trattandosi di un plesso produttivo che utilizza come collegamento principale la rotatoria p176c04w03 (secondo la nomenclatura del catasto strade di CMTO) e che quindi impiega subito dopo i propri lotti la viabilità di competenza, con nota prot. n. 113078 del 01/07/2025 ha espresso parere favorevole, condizionandolo alla predisposizione di una relazione viabilistica contenente: un'analisi analitica dei livelli di servizio sulle infrastrutture; l'impegno alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria della rotatoria; la trasmissione di un specifico piano di spazzamento meccanizzato; una ricognizione periodica e sistematica delle pavimentazioni e dei sottofondi, con la programmazione di eventuali interventi manutentivi anche di natura strutturale.

Ritenuto che:

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, dalle risultanze della conferenza dei servizi e dei pareri giunti e conservati agli atti, risulta che per il progetto in oggetto:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento possa determinare significativi effetti ambientali sulle diverse matrici ambientali ed antropiche interessate; ciò in relazione ai presidi ed alle modalità operativo/gestionali già individuate ed in relazione alle ulteriori prescrizioni e condizioni che verranno individuate nei titoli abilitativi a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività;
- rimangono ancora necessarie le valutazioni relative alla D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018 “ *Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017* ” che possono essere demandate alla successiva fase di progettazione e verificate nell'abito dei successivi iter per il rilascio dei necessari titoli abilitativi;
- risultano necessarie, in relazione alla normativa tecnica di settore ed ai titoli abilitativi coordinati, ulteriori valutazioni di natura tecnica, gestionale e amministrativa, oggetto di specifica richiesta di integrazioni

avanzata con nota prot. n. da parte della competente Direzione rifiuti, bonifiche e sicurezza siti produttivi di CMTo nell'ambito del procedimento in corso per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

- non si ravvisano elementi di criticità che necessitino di approfondimenti tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VIA in relazione alla tipologia di impianto e dei potenziali impatti generati dallo stesso;

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente:

- all'attuazione dello stesso in conformità alla documentazione progettuale depositata in data 30/05/2025 ivi incluse tutte le misure di mitigazione (presidi e modalità gestionali per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte) e compensazione previste, fatto salvo quanto definito nel presente provvedimento e di quanto verrà definito nell'ambito del rilascio dei titoli abilitativi;
- all'attuazione ed al rispetto di quanto di seguito specificato:

A) “Approfondimenti da predisporre nella successiva fase progettuale e da verificare nell'ambito del successivo iter di rilascio dei titoli abilitativi”

- Effettuata una verifica rispetto a quanto enunciato nella D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018 “*Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017*” con la quale, in attuazione del Piano di Tutela delle Acque, la Regione Piemonte ha approvato la documentazione tecnica che disciplina i vincoli e le misure relative alla destinazione del territorio, nonché le limitazioni e le prescrizioni da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore, relative a specifiche attività che potenzialmente possono avere un impatto negativo sulla qualità delle falde profonde.

B) “Adempimenti”

- Fornire alla Direzione Viabilità 1 della Città Metropolitana di Torino, secondo tempi e modalità da concordare con la medesima, la documentazione da questa richiesta con nota prot. n. 113078 del 01/07/2025, già nella disponibilità della Società proponente.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 con i relativi obiettivi strategici ed operativi.

IL DIRIGENTE

Visti:

- i pareri pervenuti e depositati agli atti;

- la L.R. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i.;
- la Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 9;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **Di escludere**, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., il progetto denominato "*Modifica sostanziale per l'introduzione di un ulteriore impianto di produzione di conglomerati bituminosi*" previsto in Comune di Druento (TO) presentato in data 30/05/2025 dalla Società CAVE DRUENTO s.r.l. con sede legale in Torino – C. so Einaudi 20 e Partita IVA n. 01394100018 – **dal procedimento di Valutazione** (combinato disposto degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
2. **Di stabilire** che la predetta esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale è vincolata e subordinata al rispetto, nelle responsabilità del proponente, degli "*Approfondimenti da predisporre nella successiva fase progettuale e da verificare nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto*" ed "*Adempimenti*" richiamate in premessa alle **lettere A) e B)**.
3. **Di stabilire** che il progetto dovrà essere attuato conformemente alla documentazione progettuale depositata in data 30/05/2025, ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito delle successive fasi autorizzative in recepimento di quanto indicato nel presente provvedimento
4. **Di stabilire** che, in conformità ai disposti di cui all'art. 19, c. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il presente provvedimento ha efficacia temporale per anni cinque dalla data di sua pubblicazione decorsi i quali, in assenza di realizzazione delle opere, lo stesso dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente.

5. **Di rammentare che** le modifiche che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di VIA comportano quanto previsto all'art. 29 "*sistema sanzionatorio*" comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
6. **Di rammentare che** qualsiasi modifica del progetto autorizzato, così come definita all'art. 5, comma 1 lettera l) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame dell'Unità Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino.
7. **Di attestare** l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 16, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.
8. **Di dare atto che** il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.
9. **Di demandare** all'Unità Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA di questo Ente la notifica della presente determinazione e relativi allegati al proponente e a tutti i soggetti interessati e coinvolti nel procedimento espletato, nonché la sua immediata pubblicazione all'apposita pagina del sito web dell'Ente.
10. **Di attestare** dunque, in relazione al punto precedente, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Torino, 11/08/2025

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
SVILUPPO SOSTENIBILE)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano